


Uilca Previdenza News

Editoriale

Via la Covip...anzi no!



Dopo che in occasione della relazione Covip il Ministro Fornero ha dichiarato pubblicamente che non ci sarebbero state modifiche alla normativa in materia di previdenza complementare affermando anche che «la Covip vigila bene», la mattina del 6 luglio abbiamo avuto tutti un sussulto nel constatare che il decreto legge per la Spending review aveva cancellato la Covip. Nonostante non se ne fosse fatto cenno nel corso della conferenza stampa tenuta nella notte del giorno precedente dopo la chiusura di un Consiglio dei Ministri fiume, era infatti spuntato l'art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che sopprimeva contestualmente Covip e Isvap, prevedendone la confluenza in un nuovo Istituto (IVARP), strutturalmente subordinato alla Banca d'Italia.

Altrettanto inaspettatamente, ma con sollievo di tutti, in sede di conversione la Covip è stata pienamente ripristinata.

La vicenda, pur conclusasi bene, la dice lunga sulla mancanza di attenzione del Governo alla previdenza complementare. Non si vuol

dire, con questo, che l'assetto di vigilanza attuale sia il migliore possibile, ma sarebbe stato lecito attendersi una maggiore ponderazione prima di assumere una scelta del genere, che poi è stato necessario ritirare. Sono parecchi anni che, di tanto in tanto, si discute dell'opportunità di un'autorità di vigilanza unica e specifica per i fondi pensione e vi è chi pensa che un assetto con un'unica autorità sarebbe più funzionale. Quello che colpisce è che si sia tentata questa operazione con una sorta di colpo di mano, improvvisamente, senza discuterne con alcuno degli interessati e, quello che è peggio, rischiando di dare ai cittadini un messaggio di smobilitazione, quasi a voler dire che i fondi pensione non servono e che non saranno più oggetto di specifico controllo...il tutto senza un'apparente ragione ed in assenza di un quadro organico di riforma volto a garantire gli aderenti dei fondi pensione.

Eppure esattamente un anno prima, il 6 luglio 2011, alla Covip era stata assegnata una parte delle funzioni di vigilanza sulle Casse professionali private di primo pilastro, prima assegnate al Nucleo per la valutazione della spesa previdenziale, organo Ministeriale.

(segue a pag. 2)

In questo numero

| | |
|--|--------|
| Editoriale: Via la Covip...anzi no! | Pag. 1 |
| Riscatto parziale per cessazione del rapporto di lavoro: una nuova tipologia di prestazione | Pag. 2 |
| Computo anzianità di iscrizione in caso di partecipazione in diverse forme di previdenza complementare | Pag. 3 |
| Fondo esuberi: istruzioni per l'uso | Pag. 4 |

Editoriale

(segue da pag. 1)

Oggi che tutto è stato ripristinato ci domandiamo se la Covip serva ancora... la nostra opinione è che sì, serve eccome. Anzi, occorrerebbe rafforzarla ulteriormente sotto il profilo delle risorse a disposizione, eventualmente trasformandola in un polo di

vigilanza sul welfare privato, assegnando ad essa anche il controllo della sanità integrativa. L'auspicio che rinnoviamo è che il Governo presti maggiore attenzione alle operazioni che pone in essere di qui alle prossime elezioni.



Riscatto parziale per cessazione del rapporto di lavoro: una nuova tipologia di prestazione

Con gli Orientamenti Covip del marzo 2012, la Commissione di Vigilanza, partendo dalla genericità della formulazione dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 252/2005, relativa al riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione nelle forme collettive, ha ritenuto ammissibile l'esercizio di questa opzione anche nell'ulteriore forma di riscatto parziale. In base ai chiarimenti di Covip è, quindi, possibile accedere ad un'altra tipologia di riscatto parziale, che non rientra in quella prevista dall'art. 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 252/2005, bensì nell'ambito della facoltà di riscatto riconosciuta ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 252/2005. È, quindi, consentito un riscatto parziale senza il ricorrere delle causali quali l'inoccupazione perdurante, la cassa integrazione e la mobilità che giustificano l'accesso al riscatto di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) del decreto. Vale a dire che l'iscritto alla forma pensionistica collettiva, che si trovi nella situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, può riscattare immediatamente solo una parte del proprio montante contributivo, ferma restando l'opzione di riscatto integrale. I fondi che intendano consentire l'opzione

del riscatto parziale ai sensi dell'art.14, comma 5, del D.Lgs. 252/2005 devono provvedere a recepirlo a livello statutario modificando la norma corrispondente all'art.12, comma 2, lett.d) dello Schema di statuto dei fondi negoziali. La nuova formulazione della norma deve, pertanto, consentire la facoltà di riscattare fino all'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 252/2005 ovvero, in alternativa, la facoltà di riscattare la posizione individuale nella misura del..., ai sensi dell'art.14, comma 5, del decreto. Con la prima opzione si riconosce la libertà dell'aderente di determinare l'importo oggetto della richiesta di riscatto parziale, diversamente, adottando la seconda opzione, è il fondo che stabilisce la percentuale riscattabile parzialmente. Va altresì precisato che in entrambi i casi, in base alle indicazioni di Covip, dovrà comunque essere limitata la reiterazione di richieste di riscatto parziale in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro. Da ciò consegue che, nell'articolo oggetto di modifica dovrà, altresì, precisarsi che : « il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta/per non più di ... volte in relazione ad

Riscatto parziale per cessazione del rapporto di lavoro: una nuova tipologia di prestazione

(segue da pag. 2)

uno stesso rapporto di lavoro». Al fine del recepimento statutario queste modifiche devono essere approvate dall'assemblea

straordinaria del fondo e formare oggetto di comunicazione – e non istanza di approvazione – a Covip.



Computo anzianità di iscrizione in caso di partecipazione in diverse forme di previdenza complementare

In caso di adesione a fondi pensione differenti, si pone la questione se considerare, come tempi utili ai fini dell'esercizio dei diritti che la normativa di settore riconosce agli aderenti, tutte le partecipazioni alle forme pensionistiche, prospettandosi la possibilità di far valere l'adesione più risalente nel tempo anche in un fondo pensione per il quale non si siano maturati gli anni utili. La prassi prevalentemente seguita dai fondi pensione opta per considerare ciascuna partecipazione ad una forma pensionistica complementare singolarmente, prendendo a riferimento rispetto a ciascuna di esse i tempi necessari all'esercizio dei diritti connessi all'anzianità di partecipazione al sistema.

Sebbene la legge non preveda nulla di esplicito, l'art. 11, comma 9 del D. Lgs. 252/2005 contiene ai nostri fini il seguente riferimento: «Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi

di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale».

Sulla base di tale norma potrebbe ritenersi legittimo considerare il tempo trascorso presso una forma pensionistica allo scopo di vantare diritti presso altro fondo pensione di successiva adesione rispetto al quale non si disponga del tempo pregresso necessario.

La lettera della legge sembra escludere solo i periodi precedenti all'adesione al sistema e quelli antecedenti il riscatto totale.

Ad ogni modo si ribadisce che la prassi maggiormente seguita ammette il cumulo dei tempi trascorsi in diverse forme pensionistiche solo a seguito della unificazione delle distinte posizioni effettuata tramite trasferimento.

In attesa di chiarimenti da parte della Commissione di vigilanza restano aperte le possibilità illustrate.

Fondo esuberi: istruzioni per l'uso

Un'attenzione particolare merita la situazione di coloro che, in base ad accordi sindacali, abbiano avuto accesso al fondo esuberi di categoria. Come noto, il cessato rapporto di lavoro, con conseguente accesso al fondo esuberi, consente agli aderenti al fondo pensione di esercitare la facoltà di riscatto (totale o nei limiti del 50%) della posizione riconosciuta dal D.Lgs. 252/2005.

Occorre ora prestare attenzione alla nuova procedura di autorizzazione all'accesso anticipato alla pensione, altrimenti, al termine del periodo coperto dal fondo esuberi, l'esodato rischia di restare senza lavoro e senza pensione. A questo proposito, è stata recentemente disciplinata la procedura di autorizzazione Inps all'accesso alla pensione per i cd. salvaguardati (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/Lavoratori_Salvaguardati.htm).

In alcuni casi si è stabilito per accordo che in mancanza di autorizzazione Inps si venga reintegrati sul posto di lavoro, alle medesime condizioni economiche esistenti prima dell'esodo.

In questi specifici casi, nelle more dell'autorizzazione Inps all'inclusione effettiva nel fondo esuberi, si ritiene non opportuno richiedere riscatti, parziali (per mobilità) o totali (per cessazione dell'attività lavorativa). Infatti,

qualora si decidesse di dar corso alle erogazioni suddette e, successivamente, l'Inps non autorizzasse l'esodo, ci si troverebbe dinanzi a casi di riassunzione a fronte dei quali si sarebbe dato corso a riscatti indebiti. Con conseguente difficoltà, se non impossibilità, di ripristino delle posizioni in termini sia civilistici che fiscali. Si sottolinea, infatti, che, in linea di principio, se un aderente riscatta (al 50% o al 100%) avendone i requisiti al momento della richiesta, non è più possibile, in seguito, reintegrare la posizione. Ed inoltre, in caso di riscatto integrale della posizione si perde la qualifica di vecchio iscritto; in caso di riassunzione, quindi, si può aderire ex novo al fondo pensione. In caso di riscatto parziale, invece, si mantiene attiva l'adesione, nonché la qualifica di vecchio iscritto, ma non può procedersi ad un reintegro. Tra l'altro, in caso di riassunzione, si porrebbe un problema di ordine sostanziale, in quanto il riscatto parziale non avrebbe dovuto essere concesso, ed uno di ordine fiscale, atteso che non avrebbe dovuto essere applicata la tassazione agevolata. Con la conseguenza che, in linea teorica, potrebbe applicarsi la fiscalità prevista per il riscatto volontario o, addirittura, potrebbe essere richiesta la restituzione della prestazione da parte del fondo (in quanto non dovuta).

**Per approfondimenti consulta
la sezione previdenza del sito
www.uilca.it**

**SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA**

VIA LOMBARDIA, 30
00187 ROMA
TEL. 06/4203591
FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it